



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

**Regolamento
per la disciplina e l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23/07/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 3 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8 - Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFA

Art. 9 - Costo di gestione

Art. 10 - Determinazione della tariffa

Art. 11 - Articolazione della tariffa

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17 - Scuole statali

Art. 18 - Tributo giornaliero

Art. 19 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22 - Riduzioni per il riciclo

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 24 - Agevolazioni

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 28 - Poteri del Comune

Art. 29 - Accertamento

Art. 30 - Rimborsi

Art. 31 - Riscossione

Art. 32 - Sanzioni

Art. 33 - Misura degli interessi

Art. 34 - Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

Art. 36 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento, adottato nell'ambito delle potestà previste dall'articolo 52 del Decreto legislativo 1997, n. 447 , disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine degli stessi e comunque fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) edifici destinati ed aperti al culto purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La detassazione spetta inoltre ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazione veicoli	15%
Autofficine di elettrauto	15%
Distributori di carburante	10%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	10%
Falegnamerie	20%
Gommisti	20%
Galvanotecnica e verniciature	10%
Lavanderie	10%
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni	10%
Locali dell'industria tessile	10%
Laboratori fotografici	10%
Locali ove si producono scarti di origine animale	10%
Laboratori litotipografici / Tipografie	10%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	10%
Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	10%
Ospedali, case di cura e riposo	10%
Cantine e frantoi con carattere industriale	10%
Aree scoperte operative eccedenti mq 100	10%
Aree scoperte operative eccedenti mq 500	15%
Aree scoperte operative eccedenti mq 1.000	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8
Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con altezza superiore a 1,50 m..
2. A partire dalla completa attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per le seguenti utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tassa in considerazione dell'uso sporadico e non continuativo, è determinata una riduzione della superficie tassabile per le seguenti categorie:
 - Locali relativi ad attività produttive cessate qualora risultino ancora attive una o più utenze e/o la presenza di attrezzature inerenti l'attività precedentemente svolta: 30%
 - Tribune di impianti sportivi: 50%
 - Parcheggi privati a pagamento: 20%

TITOLO III – TARIFFA

Art. 9

Costo di gestione

1. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente in base al Piano economico finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così predisposto dal gestore del servizio in conformità alle previsioni dell'Autorità di regolazione di energia, reti e ambiente e trasmesso al Consiglio comunale o ad altra autorità territorialmente competente per l'approvazione.

Art. 10

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero nel più ampio termine previsto da leggi statali.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tali termini, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158 del 1999.

Art. 12

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno solare, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Si considera prova incontrovertibile:
 - se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato;
 - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza Enel intestata allo stesso contribuente;
 - la lettera di disdetta del contratto di locazione se risulta notificata al proprietario-locatore e relativa risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui all'articolo 27 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le conseguenti variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe annualmente approvate.

Art. 14

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano presso l'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare..
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è fissato in una unità previa presentazione di apposita richiesta e a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in uso a terzi. In questo ultimo caso si assume come numero degli occupanti il seguente:

- da 0 a 50 mq. di superficie n. 1 componente;
- da 51 a 100 mq. di superficie n. 2 componenti;
- oltre 100 mq. di superficie n. 3 componenti

4. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali-quantitativa a produrre i rifiuti.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le utenze domestiche dove viene svolta anche l'attività di Bed and Breakfast o affittacamere non professionale il numero dei componenti il nucleo familiare viene maggiorato a seconda del numero dei posti letto autorizzati.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 31 del presente regolamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di inizio dell'occupazione.

Art. 15

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'iscrizione di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A è di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, ove individuabile, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile individuare la porzione di superficie destinata ad una particolare attività svolta, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

Art. 17

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è detratta dal costo del piano finanziario che deve essere coperto con il tributo.

Art. 18

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola dell'80%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi): riduzione del 20%.
 - b) utenza ubicata ad una distanza superiore a 300 metri dal punto di conferimento stabilito dal gestore del servizio: riduzione del 20%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, così come disciplinato dall'art. 21 del "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", corredata da idonea documentazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. In conformità alle normative vigenti, saranno effettuati controlli per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente al compostaggio domestico. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione, anche temporanea della pratica del compostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione.

Art. 21

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. E' prevista una riduzione del 45% della quota variabile della tariffa per i locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

Art. 22

Riduzioni per il riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
 - dal 10 % al 29 % di avvio al riciclo: il 5 % di riduzione della quota variabile;
 - oltre il 30 % di avvio al recupero: il 10 % di riduzione della quota variabile.

2. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 maggio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

Art. 23

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste, fuori dall’area di raccolta, a una distanza superiore a metri 300 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24

Agevolazioni

1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, la riduzione o l’esonero dal pagamento del tributo, previa approvazione di bando pubblico, facendosi carico del relativo onere.

2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire dell’agevolazione sono stabiliti annualmente dalla giunta comunale.

3. Per le utenze non domestiche, per l’anno 2020, la parte variabile e/o la parte fissa della tariffa potrà essere ridotta in percentuale. L’entità della riduzione sarà determinata dalla Giunta Comunale, con riferimento alle categorie di appartenenza delle varie utenze in considerazione del periodo di chiusura forzata e/o volontaria nel corso dell’anno 2020 nonché dell’impatto economico dell’emergenza sanitaria in corso. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente comma è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ovvero nell’ambito del piano finanziario del servizio qualora consentito dalla normativa.

Art. 25

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: da un componente il nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi del fatto o dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione deve essere presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail o PEC, telefono cellulare) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail o PEC, telefono cellulare) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail, telefono cellulare);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. .
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29

Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'avviso di accertamento conterrà i motivi e le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa indicando distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, che devono essere versate entro il termine previsto per l'impugnazione. L'avviso conterrà l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri e delle spese di riscossione previsti dalle leggi statali.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il Comune non procede all'emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo determinato secondo quanto stabilito dal

vigente Regolamento generale delle Entrate (art. 10), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di dichiarazione o versamento del tributo.

Art. 30

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 57, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. L'importo minimo al di sotto del quale l'Ente non dà luogo a rimborsi è indicato nel vigente Regolamento generale delle Entrate all'art. 9.

Art. 31

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 5 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.
2. Solo per l'anno 2020, in considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in corso, le scadenze del versamento sono fissate al 31 luglio, 31 ottobre e 5 dicembre.
3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero nelle forme consentite dalla legge.
4. Al contribuente che non adempia al pagamento del tributo alle scadenze annualmente individuate dal Comune, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un sollecito contenente le somme da versare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, con addebito delle sole spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, lo stesso assumerà la forma giuridica dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento, oltre gli interessi di mora. In caso di inadempimento o mancata impugnazione dell'atto nel termine di legge, il Comune procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge, anche mediante l'ausilio di terzi soggetti opportunamente incaricati, con ulteriore aggravio degli oneri della riscossione e delle spese previste da leggi statali.

Art. 32

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di legge di cui alla L. n. 147 del 27.12.2013 art. 1, commi 695-696-697-698-699 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33
Misura degli interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è individuata nel Regolamento generale delle entrate all'articolo 7.

Art. 34
Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento TARI per omesso o insufficiente pagamento, omessa o infedele dichiarazione, provvedimento che irroga le sanzioni, provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso, laddove compatibili con la strutturazione della tassa e secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal citato Regolamento generale delle Entrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di accertamento, si rinvia all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove compatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in materia di tassa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere al testo vigente alla data di approvazione del regolamento.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (Comuni con più di 5.000 abitanti)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club